



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 03/04/2023

OGGETTO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI CON
DECORRENZA 1 GENNAIO 2023

L'anno **2023** il giorno **3** del mese di **Aprile** alle ore 15.00 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
MONTANELLI PIERGIOVANNI	Sindaco	SI
BUTTI MARIA	Vice Sindaco	SI
GERACI ESMERALDA	Consigliere_Ass	SI
BRAMBILLA MARCO	Consigliere_Ass	SI
LIMONTA FRANCO	Consigliere_Ass	SI

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Grazia Padronaggio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, MONTANELLI PIERGIOVANNI.

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Galbiate al 31.12.2021 ha una popolazione residente pari a n. 8.495 abitanti;

DATO ATTO CHE con Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circostrizionali);

VISTO in particolare l'art. 12 del D.M. 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco. L'indennità di funzione del vicesindaco è stabilita, secondo l'art. 4, comma 3 del D. m. n. 119/2000, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, nell'importo percentuale del 50% rispetto a quella attribuita al Sindaco; il comma 8 del citato art. 4 dispone che l'indennità di funzione spettante agli assessori è stabilita nella misura del 45% di quella prevista per il Sindaco;

VISTO altresì l'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 119/2000 che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:

- a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
- b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
- c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare:

- l'art. 81 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del quale gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente

prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86;

- che l'art. 82 che definisce la disciplina dello "status" degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, il quale al comma 1 prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e al comma 8 rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati;

- l'art. 83 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante "Divieto di cumulo" a norma del quale gli amministratori locali di cui all'articolo 77 comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche;

VISTA la Circolare Interpretativa del Ministero dell'interno del 5 giugno 2000, n. 5/2000 URAEL recante "Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali" che al punto C) chiarisce che "L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 18.10.2021 con cui è stata determinata l'indennità di funzione da corrispondere al Sindaco con decorrenza 05/10/2021 e agli amministratori a decorrere dal 08/10/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;

CONSIDERATO che con l'art. 1, commi da 583 a 587, della Legge n. 234/2021, sono stati rideterminati gli importi dell'indennità di funzione predetta;

DATO ATTO in particolare che:

- il comma 583 prevede che a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e' parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

.... omissis

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

.... omissis

- il comma 584 prevede che in sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
- il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM 119/2000.
- il comma 586 stanziava le risorse per l'attuazione dei commi 1 e 2 incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.
- il comma 587 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati e dispone che i Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 08/10/2021 di nomina dei componenti della Giunta Comunale:

- Sig.ra Maria Butti - Vice sindaco
- Sig.ra Esmeralda Geraci Assessore
- Sig. Marco Brambilla Assessore
- Sig. Franco Limonta Assessore

CONSIDERATO CHE:

- il Sindaco Piergiovanni Montanelli, ha diritto a percepire l'indennità ridotta in quanto lavoratore dipendente;
- gli Assessori Maria Butti (Vice Sindaco) e Marco Brambilla hanno diritto a percepire l'indennità per intero in quanto rispettivamente non occupata e lavoratore autonomo;
- gli Assessori Esmeralda Geraci e Franco Limonta hanno diritto a percepire l'indennità ridotta in quanto lavoratori dipendenti;

RILEVATO CHE il Comune di Galbiate è compreso nella tipologia di Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 21/2/2022 avente per oggetto " Determinazione indennità di funzione agli amministratori locali con decorrenza 1 gennaio 2022";

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione si è ritenuto di non avvalersi della facoltà di applicare integralmente fin dal 2022 gli incrementi previsti dalla Legge n. 234/2021;

VISTO il [decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2022](#), con il quale si è provveduto alla ripartizione del fondo previsto dall'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, così come incrementato dal comma 586 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 5/9/2022 con la quale si è provveduto alla redistribuzione del maggior contributo erogato agli assessori che, pur avendo diritto all'indennità di funzione nella misura intera, ne abbiano fatto parziale rinuncia;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – n. 202 del 30 novembre 2022 che cita testualmente: *“Le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell’indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022.”*

RICHIAMATA la nota del 09.01.2023 con la quale il Ministero dell'Interno comunica che al fine di disporre di dati certi e quanto più possibile completi circa l'effettivo utilizzo delle risorse a tal fine accreditate, è stato predisposto uno specifico certificato, nel quale sono riportati, per ciascuna tipologia di indennità, gli importi assegnati all'ente. Il certificato va compilato a cura del Responsabile Servizio Finanziario, indicando gli importi del contributo effettivamente utilizzati. La differenza tra la somma assegnata e quella spesa sarà automaticamente calcolata dalla procedura e dovrà ovviamente coincidere con quella riversata dall'ente sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”.

DATO ATTO che con la stessa nota il Ministero ha espresso diverse precisazioni sull'utilizzo del contributo e al punto n. 3 dell'allegato al comunicato sopra richiamato ha evidenziato quanto segue: *“3. Comuni che hanno ridotto con delibera le indennità dei propri amministratori. Impossibilità, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, di utilizzare le risorse ricevute con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 per incrementare proporzionalmente o integralmente la ridotta indennità.*

Le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall'applicazione dei commi 583 e ss. della Legge di Bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all'ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l'obbligo di procedere alla restituzione dell'intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell'ammontare delle indennità previste dalla normativa all'epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell'articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i Comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1”.

DATO ATTO che il Ministero dell'interno con successivi comunicati in data 20 gennaio e 27 gennaio 2023 ha rivisto la posizione precedentemente assunta. In particolare il comunicato in data 27 gennaio 2023 riporta testualmente *“Facendo seguito al [comunicato del 20 gennaio](#)*

scorso, con il quale si è inteso chiarire che il contributo assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l'incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente, si informa che, per aderire alle richieste formulate da alcuni enti, il termine per la presentazione del certificato sull'impiego del contributo per l'anno 2022 è differito al 15 maggio 2023."

DATO ATTO che occorre ora provvedere alla rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori attualmente in carica a decorrere dal 1° gennaio 2023 nella misura risultante nel seguente prospetto e determinata ai sensi dell'art. 1, commi da 583 a 587, della Legge n. 234/2021 e del D.M. 04/04/2000 n. 119, tenuto conto delle successive interpretazione intervenute da parte della Corte dei Conti e del Ministero dell'Interno:

art. 1 commi da 583 a 587 Legge 234/2021	
SINDACO	
INDENNITA' MENSILE LORDA PRESIDENTE REGIONE	13.800,00
% SINDACI COMUNI 3.000-5.000 ab.	29%
INDENNITA' A REGIME ANNO 2024	4.002,00
INDENNITA' 2021 AL NETTO DELLE MAGGIORAZIONI PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. N. 119/2000	2.510,00
INCREMENTO COMPLESSIVO	1.492,00
INCREMENTO ANNO 2023 = 0,68%	1.014,56
INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2023	3.524,56
VICESINDACO	
QUOTA INTERA ANNO 2023	1.762,28
QUOTA INTERA ANNO 2024	2.001,00
ASSESSORI	
QUOTA INTERA ANNO 2023	1.586,05
QUOTA INTERA ANNO 2024	1.800,90
RIDUZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI	
SINDACO	
QUOTA RIDOTTA ANNO 2023	1.762,28
QUOTA RIDOTTA ANNO 2024	2.001,00
VICESINDACO	
QUOTA RIDOTTA ANNO 2023	881,14
QUOTA RIDOTTA ANNO 2024	1.000,50
ASSESSORI	
QUOTA RIDOTTA ANNO 2023	793,03

CONSIDERATO che alcuni assessori aventi diritto al percepimento dell'indennità di funzione in misura intera, hanno espresso di rinunciare a parte della stessa, e che pertanto, le indennità da corrispondere al Sindaco e agli amministratori per l'anno 2023 sono state così determinate:

TIPOLOGIA	INDENNIT A' INTERA	RIDUZIONE LAVORATORI DIPENDENTI	INDENNIT A' SPETTANTE	% RINUNCIA	IMPORTO RINUNCIA	INDENNITA' ATTRIBUITA
------------------	---------------------------	--	------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------------

INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MONTANELLI	3.524,56	1.762,28	1.762,28	-	-	1.762,28
INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO BUTTI	1.762,28	-	1.762,28	22,53%	397,10	1.365,18
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GERACI	1.586,05	793,03	793,02	-	-	793,02
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE BRAMBILLA	1.586,05	-	1.586,05	22,53	357,39	1.228,66
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE LIMONTA	1.586,05	793,03	793,02	-	-	793,02

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 come modificato dal D.L.174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012 n. 213:

- Dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica ;
- Dal Responsabile del Area Economico-Finanziaria/Ragioneria in ordine alla regolarità

CON votazione unanime favorevole espressa ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) DI** dare atto che quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI** dare atto che le indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori attualmente in carica a decorrere dal 1° gennaio 2023, determinate ai sensi dell'art. 1, commi da 583 a 587, della Legge n. 234/2021 e del D.M. 04/04/2000 n. 119 e alla luce delle successive interpretazione intervenute da parte della Corte dei Conti e del Ministero dell'Interno sono stabilite nella misura riportata nel seguente prospetto:

art. 1 commi da 583 a 587 Legge 234/2021	
SINDACO	
INDENNITA' MENSILE LORDA PRESIDENTE REGIONE	13.800,00
% SINDACI COMUNI 3.000-5.000 ab.	29%
INDENNITA' A REGIME ANNO 2024	4.002,00
INDENNITA' 2021 AL NETTO DELLE MAGGIORAZIONI PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. N. 119/2000	2.510,00
INCREMENTO COMPLESSIVO	1.492,00
INCREMENTO ANNO 2023 = 0,68%	1.014,56
INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2023	3.524,56
VICESINDACO	
QUOTA INTERA ANNO 2023	1.762,28
QUOTA INTERA ANNO 2024	2.001,00
ASSESSORI	
QUOTA INTERA ANNO 2023	1.586,05
QUOTA INTERA ANNO 2024	1.800,90
RIDUZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI	
SINDACO	
QUOTA RIDOTTA ANNO 2023	1.762,28
QUOTA RIDOTTA ANNO 2024	2.001,00
VICESINDACO	
QUOTA RIDOTTA ANNO 2023	881,14
QUOTA RIDOTTA ANNO 2024	1.000,50
ASSESSORI	
QUOTA RIDOTTA ANNO 2023	793,03

- 3) **DI PRENDERE ATTO** della volontà da parte di alcuni assessori aventi diritto al percepimento dell'indennità di funzione in misura intera, a rinunciare a parte della stessa, come si evince dalla documentazione agli atti;
- 4) **DI DETERMINARE** pertanto le indennità da corrispondere al Sindaco e agli amministratori per l'anno 2023 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	INDENNITA' A' INTERA	RIDUZIONE LAVORATORI DIPENDENTI	INDENNITA' A' SPETTANTE	% RINUNCIA	IMPORTO RINUNCIA	INDENNITA' ATTRIBUITA
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MONTANELLI	3.524,56	1.762,28	1.762,28	-	-	1.762,28
INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO BUTTI	1.762,28	-	1.762,28	22,53%	397,10	1.365,18

INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GERACI	1.586,05	793,03	793,02	-	-	793,02
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE BRAMBILLA	1.586,05	-	1.586,05	22,53	357,39	1.228,66
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE LIMONTA	1.586,05	793,03	793,02	-	-	793,02

- 5) **DI DARE ATTO** che la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento sarà coperta dal contributo statale previsto dall'art. 1, comma 586, della legge n. 234/2021;
- 6) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria/Ragioneria gli atti conseguenti all'adozione del presente deliberato compresa la verifica annuale del permanere dei requisiti previsti per l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2020;
- 7) **DI COMUNICARE** in elenco l'oggetto della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sezione "Provvedimenti" in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- 9) **DI DARE ATTO** altresì che ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio istituzionale per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge;

CON separata e successiva votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge onde poter dar corso al contenuto del presente atto.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Sig.ra Raffaella Panariti, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria/Ragioneria;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale

competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 95**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economico-Finanziario/Ragioneria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economico-Finanziario/Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/03/2023

Il Responsabile di Settore
Raffaella Panariti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Raffaella Panariti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
MONTANELLI PIERGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PIERGIOVANNI MONTANELLI in data 05/04/2023
PADRONAGGIO MARIA GRAZIA in data 05/04/2023



COMUNE DI GALBIATE
P.za Martiri della Liberazione, 5 – 23851 – PROVINCIA di LECCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 05/04/2023 al 20/04/2023;

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Galbiate, 05/04/2023

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Grazia Padronaggio

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PADRONAGGIO MARIA GRAZIA in data 05/04/2023